


N. 00186/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00669/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2013, proposto da:
Dora Iorio, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Corsi, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L'Aquila, via Corradino Giacobbe,2 - Paganica;

contro

Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo -;

nei confronti di

Ida Ruffini;

per l'annullamento

del decreto prot. n. AOODRAB 7354 del 07/08/2013 con il quale la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione al concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza depositata in data 12 ottobre 2013 a mezzo della quale la parte ricorrente, in considerazione della necessità emersa nella C.C. del 09.10.2013 di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, ha richiesto l'autorizzazione della notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il D.L.vo 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ed, in particolare, gli artt. 41, comma IV e 49 comma III;

Ritenuto di dover autorizzare tale notifica

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità come di seguito:

a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome della ricorrente, (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e l'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

b) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare - previa consegna di copia del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso - sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R."

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.

Il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 17 ottobre 2013.

Il Presidente
Saverio Corasaniti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 18/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)